

STATUTO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI ED
INVALIDI
DEL LAVORO – APS - ONLUS
(ANMIL – APS - ONLUS)

Capo I – Principi e scopi

Art. 1 - L'ANMIL – Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro – APS - ONLUS per la tutela contro i rischi professionali, costituita il 19 settembre 1943 e riconosciuta quale associazione di diritto privato con D.P.R. 31 marzo 1979, è retta dal presente Statuto.

A decorrere dal termine indicato al comma 2 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e ss.mm.ii. l'acronimo ONLUS è eliminato dalla denominazione della presente Associazione.

A decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, la denominazione della presente Associazione è integrata con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

L'Associazione ha sede legale in Roma ed opera attraverso strutture dislocate a livello centrale e su tutto il territorio nazionale.

La bandiera dell'Associazione è il tricolore d'Italia, nella parte bianca c'è lo stemma dell'Associazione, l'asta è sormontata dallo stemma e da due nastri azzurri con la scritta "Associazione Nazionale fra lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro". La bandiera delle Sezioni porterà la stessa scritta e il nome del territorio.

Art. 2 – L'Associazione si richiama ai valori fondamentali della Costituzione, non ha finalità di lucro e persegue scopi di rappresentanza, assistenza morale e materiale delle vittime di infortunio sul lavoro o malattia professionale e loro familiari, e dei lavoratori esposti ai rischi professionali come singoli e come categoria. Promuove la tutela della salute e delle condizioni di vita di quanti fra loro accettino il presente Statuto, che ha come scopo fondamentale l'unità e la valorizzazione di tutta la categoria degli esposti ai rischi ed alle conseguenze lesive.

In particolare l'Associazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017, esercita le seguenti attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, ivi compresa la formazione ECM, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- h) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- j) contrasto al fenomeno degli incidenti nei luoghi di lavoro e delle malattie professionali, difesa della salute e sicurezza dei lavoratori e diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza;
- k) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106.

Art. 3 – L'Associazione persegue le predette finalità secondo i seguenti principi che intende diffondere e difendere:

- a) diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita ed espressione di dignità umana, in particolare per i lavoratori che abbiano subito un infortunio o malattia professionale con conseguenze invalidanti;
- b) ripudio della concezione assistenziale del collocamento obbligatorio e della tutela sociale delle persone di cui all'articolo 2, la cui condizione non deve essere di ostacolo alla vita lavorativa ovvero motivo di dequalificazione o marginalizzazione sul posto di lavoro;
- c) valorizzazione di una funzione di inserimento/reinserimento professionale e sociale dei soggetti di cui all'articolo 2, realizzata da politiche di formazione, riqualificazione, aggiornamento professionale che valorizzino le potenzialità e abilità degli interessati;
- d) pieno riconoscimento del diritto alla previdenza ed assistenza sanitaria e sociale ed alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, concorrendo alla promozione – anche nel mondo della scuola – della cultura della formazione, dell'addestramento per la prevenzione.

Art. 4 - L'Associazione persegue dette finalità con attenzione privilegiata per i propri associati e loro familiari, avendo presente la condizione di quanti restino vittime di un infortunio o malattia professionale e gli interessi di tutti i lavoratori esposti ai rischi professionali.

Per realizzare tali finalità l'Associazione è presente sul territorio nazionale con organi e personale dedicati alla presa in carico delle persone associate per i problemi e bisogni loro e delle loro famiglie. In questo quadro:

- a) valorizza ed esalta il contributo fornito alla società, alla produzione ed al Paese dai mutilati ed invalidi del lavoro, vedove ed orfani, adoperandosi affinché esso doverosamente raggiunga sempre più alta considerazione e riconoscimento;

- b) promuove intese con tutte le rappresentanze sociali, politiche, sindacali, amministrative, economiche e istituzionali operanti sul territorio nazionale e internazionale;
- c) rappresenta e tutela gli interessi morali, materiali e sociali dei mutilati e invalidi del lavoro, vedove ed orfani nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni ed enti privati interessati;
- d) assiste la categoria nella fruizione di beni e servizi di mercato nonché dei servizi sanitari e sociali, collaborando, all'uopo, alla relativa fornitura secondo i principi di sussidiarietà fissati dalla Costituzione e ripresi dal legislatore ordinario;
- e) cura l'elevazione sociale, economica, culturale e professionale della categoria, anche attraverso la promozione di corsi di orientamento, riabilitazione e formazione;
- f) svolge e promuove attività di studio e ricerca nelle materie di interesse;
- g) svolge attività di studio, indagine, promozione e sviluppo su problemi previdenziali con particolare riguardo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e promuove iniziative tese a stimolare gli enti preposti alla tutela dell'integrità fisica dei lavoratori nei luoghi di lavoro attraverso la prevenzione;
- h) provvede a quanto altro possibile, ai fini di cui ai punti precedenti, nelle forme ritenute idonee dal Consiglio Nazionale entro i limiti delle disponibilità di bilancio e delle leggi dello Stato, anche con la promozione di attività cooperative tra gli associati;
- i) per le finalità di carattere informativo-formativo, promuove la pubblicazione, stampa e spedizione di periodici sociali, libri e stampati con le modalità stabilite dalle norme che regolano l'attività editoriale senza fini di lucro.

L'ANMIL non può svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del 1° comma dell'art.10 del Decreto legislativo 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Tale previsione è abrogata a decorrere dal termine indicato al comma 2 dell'articolo 104 del decreto legislativo n. 117 del 2017.

L'Associazione, nel rispetto della vigente normativa di riferimento, per la realizzazione delle sue funzioni di tutela può aderire a Confederazioni e Federazioni fra associazioni nazionali ed internazionali di mutilati ed invalidi. Può inoltre farsi promotrice, da sola o assieme ad altre organizzazioni, di un istituto di patronato, di enti di formazione, riabilitazione, assistenza, di società di servizi per l'assistenza dei propri soci e della categoria rappresentata.

Art. 5 Dei Soci - Possono essere soci dell'ANMIL:

- 1) quali soci ordinari, partecipi di tutte le attività dell'Associazione e titolari di elettorato attivo e passivo se di età superiore a 18 anni:
 - a) i lavoratori invalidi del lavoro titolari di rendita infortunistica o di altro trattamento analogo erogato da Enti pubblici;
 - b) superstiti dei caduti per lavoro titolari di rendita od altro trattamento equipollente erogato da Enti pubblici;
 - c) gli infortunati e i reddituari liquidati in capitale.
- 2) Quali aggregati, partecipi di tutte le attività della Associazione:
 - i familiari dei soggetti di cui ai commi precedenti;
 - gli infortunati con postumi non indennizzabili.
- 3) Quali sostenitori, partecipi di tutte le attività dell'Associazione

- i lavoratori che abbiano subito un infortunio guarito senza postumi, che intendano portare un concreto contributo sotto forma economica e/o di servizi qualificanti;
- persone – fisiche o giuridiche - che, condividendo le finalità dell'Associazione, intendano partecipare a singole iniziative sociali, concordandone modalità e tempi con gli organi territoriali.

4) Sono soci ad honorem dell'ANMIL le persone fisiche e giuridiche che si siano rese particolarmente benemerite verso l'Associazione e siano state riconosciute tali dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente dell'Associazione o dei Consigli Regionali o Territoriali.

Nel rispetto dello spirito associativo, il Consiglio Nazionale fissa le modalità di contribuzione alle spese di funzionamento e servizio:

- quale quota associativa mensile per i soci ordinari, commisurata in percentuale agli emolumenti percepiti a qualsiasi titolo in ragione della menomazione subita;
- quale quota annuale per i soci aggregati;
- quale contributo per la utilizzazione di specifici servizi per le altre categorie di aderenti.

Resta ferma la possibilità per tutti di contribuire con ulteriori risorse alla vita dell'Associazione a titolo di liberalità.

Il Consiglio Nazionale, considerata l'evoluzione nella continuità della missione associativa e le potenzialità di partecipazione delle varie categorie di interessati potrà definire, con apposita delibera su proposta del Comitato esecutivo, variazioni del sistema contributivo anche al fine di garantire un adeguato equilibrio fra entità della partecipazione finanziaria e dimensioni quali/quantitative dei servizi acquisiti.

I soggetti di cui ai commi 2,3 e 4 del presente articolo non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma possono essere invitati ad assistere a riunioni degli organi associativi.

Art. 6 - Con regolamento approvato dal Consiglio Nazionale sono disciplinate le modalità di iscrizione e di tenuta del registro generale degli associati e degli aderenti a qualsiasi titolo.

Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali, presentando richiesta motivata al Presidente Nazionale.

Capo II - Dei Soci

Art. 7 - Il Consiglio Territoriale delibera sulla domanda di ammissione del socio nella prima seduta successiva alla data di presentazione della domanda e comunica l'esito della deliberazione all'interessato. La deliberazione è annotata nel registro generale degli associati e degli aderenti a qualsiasi titolo. In caso di mancato accoglimento della domanda è ammesso ricorso al Comitato Esecutivo entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della delibera motivata del Consiglio Territoriale.

Qualora un socio cambi residenza, la Sezione presso la quale è iscritto trasmette d'ufficio l'iscrizione alla Sezione nella cui circoscrizione il socio medesimo si è trasferito, che delibererà in merito.

Art. 8 - La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) espulsione deliberata secondo le forme dovute;
- c) morosità - non inferiore all'anno - nel pagamento della quota associativa;

d) recupero totale della capacità lavorativa, ferma restando la facoltà di aderire nelle altre forme previste dallo Statuto.

Il Consiglio Territoriale prende atto delle dimissioni e dei provvedimenti disciplinari irrogati dal Collegio dei Probiviri e si pronuncia sulla dichiarazione di morosità del socio che non abbia ottemperato al pagamento delle quote sociali entro trenta giorni dalla diffida.

Persa la qualità di socio è d'obbligo restituire la tessera associativa.

Art. 9 - Il socio sottoposto a procedimento disciplinare, con deliberazione del Collegio dei Probiviri, può essere sospeso in via cautelare da qualsiasi attività associativa, e dalle cariche eventualmente coperte.

Art. 10 - Sono Organi centrali dell'Associazione:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente dell'Associazione;
- e) il Collegio dei Sindaci;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Sono organi periferici:

- a) il Consiglio Regionale;
- b) il Presidente del Consiglio Regionale;
- c) il Congresso Territoriale;
- d) il Consiglio Territoriale;
- e) il Presidente Territoriale.

Sono organi consultivi:

- a) la Consulta Nazionale;
- b) la Consulta Regionale;
- b) la Consulta Territoriale.

Le Sezioni di Trento e Bolzano sono considerate, ai fini del presente Statuto, come entità regionali, ma i rispettivi organi territoriali stabiliranno le opportune intese per il coordinamento dell'attività e per i contatti con gli organi nella Regione Trentino Alto Adige.

La Sezione di Aosta è considerata come entità regionale.

Gli organi dell'Associazione, centrali e periferici, scaduto il termine del mandato rimangono in carica, a norma del presente Statuto, fino alla data di investitura dei nuovi organi.

TITOLO II

Degli Organi Centrali

Capo I - Del Congresso

Art. 11 - Il Congresso è costituito dai delegati Territoriali regolarmente eletti.

Esso rappresenta il massimo organo dell'Associazione e ne determina l'indirizzo. Sono di sua esclusiva competenza:

- a) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 17;
- b) l'elezione del Consiglio Nazionale;
- c) l'elezione del Collegio dei Sindaci;

d) l'elezione del Collegio dei Probiviri.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di uno o più componenti degli organi di cui alle lettere b), c), d), del comma precedente, subentrano i candidati non eletti dall'ultimo Congresso, nell'ordine di precedenza stabilito dal numero dei voti preferenziali ottenuti. I componenti così subentrati restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo.

Ferme restando le competenze di cui alle precedenti lettere il Congresso delibera su questioni di carattere generale attinenti la vita associativa approvando – nei modi e termini di cui ai successivi articoli – le linee di indirizzo per il quinquennio successivo, che il Consiglio Nazionale provvede a verificare annualmente, per il funzionamento dell'Associazione e per i criteri ai quali i soggetti facenti parte della Rete ANMIL devono adeguare la loro pianificazione.

Le linee di indirizzo di cui al comma precedente saranno redatte anche sulla base di documenti del Consiglio Nazionale condivisi con le sedi territoriali nei modi e nei tempi che lo stesso Consiglio Nazionale valuterà opportuni, nel corso dell'ultimo anno della consigliatura.

Art. 12 - Il Congresso si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni per le elezioni di cui alle lettere b), c), d), dell'articolo precedente e, in via straordinaria, qualora il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario con decisione presa a maggioranza dei suoi componenti. Il Congresso deve essere, inoltre, convocato quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In questo caso, se il Presidente Nazionale ed il Comitato Esecutivo non vi provvedono entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale.

Art. 13 - Il Congresso deve essere convocato dal Presidente Nazionale mediante comunicazione inviata, per lettera raccomandata o per via telematica, a tutte le Sezioni Territoriali con preavviso di 90 giorni, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione deve altresì contenere l'invito a far designare dai rispettivi Congressi Territoriali propri delegati e i delegati supplenti per eventuali sostituzioni a seguito di impedimento fisico o di altra natura.

Ciascuna Sezione partecipa al Congresso Nazionale con un delegato ogni mille soci o frazione superiore a cinquecento; ad ogni Sezione spetta comunque un delegato.

I delegati devono esprimere il voto personalmente.

Le Sezioni trasmettono al Presidente dell'Associazione copia del verbale di nomina dei delegati unitamente ai certificati in originale attestanti i requisiti di cui al comma 1 art. 5 dello Statuto almeno venti giorni prima dalla data congressuale se trattasi di congresso ordinario, dieci giorni prima se trattasi di congresso straordinario.

Art. 14 – Al Congresso prendono parte, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri e i Presidenti dei Consigli Regionali.

Il Congresso, dichiarato aperto dal Presidente dell'Associazione, elegge l'Ufficio di Presidenza, formato da un Presidente, da due Vice Presidenti, da cinque scrutatori, da due segretari e da quattro questori; elegge inoltre la Commissione per la verifica dei poteri, composta da cinque componenti.

La carica di componente della Commissione per la verifica dei poteri è incompatibile con qualsiasi candidatura alle cariche sociali.

I lavori congressuali si svolgono secondo un regolamento approvato dallo stesso Congresso o, in assenza, secondo le consuetudini.

La Commissione elettorale prima di proclamare gli eletti alle cariche sociali ne verifica i requisiti di cui al comma 1 art. 5 dello Statuto.

Esaurite le operazioni di voto per le elezioni, il Presidente mette in votazione per la conseguente approvazione le linee di indirizzo di cui al precedente articolo 11.

Art. 15 - La votazione è di regola palese. E' in ogni caso obbligatorio lo scrutinio segreto per la elezione delle cariche sociali e per le questioni di indole personale, ovvero quando la metà più uno dei delegati presenti ne faccia richiesta.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti con la presenza rappresentata di almeno la metà degli associati.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto è necessario la presenza di almeno un numero di delegati rappresentanti i due terzi degli associati.

Sono approvate le modifiche che riportano la maggioranza dei voti espressi.

Per le elezioni di cui al secondo comma dell'art. 11 si considerano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti e, a parità di voti, colui che è socio da maggior tempo.

Il Congresso è validamente costituito se sia rappresentata la maggioranza assoluta dei soci.

Le deliberazioni del Congresso debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nello stesso debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Il verbale del Congresso nel quale si deliberi su proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, deve essere redatto da un notaio.

Capo II - Del Consiglio Nazionale

Art. 16 - Il Consiglio Nazionale si compone di 60 rappresentanti eletti da Congresso e dai Presidenti Regionali (questi ultimi con voto consultivo).

Art. 17 - Il Consiglio Nazionale sovrintende alle attività dell'Associazione secondo gli indirizzi del Congresso. In particolare:

a) elegge tra i suoi componenti, il Presidente Nazionale, i due Vice Presidenti e il Comitato Esecutivo e delibera in materia di decadenza dei propri componenti ai sensi dell'art. 67;

b) vigila sull'applicazione dei deliberati del Congresso tradotti nelle linee di cui alla lettera successiva;

c) delibera sul piano triennale dell'Associazione e sui relativi aggiornamenti annuali e definisce le linee di indirizzo alle quali devono ispirarsi, nella pianificazione triennale ed annuale, i soggetti facenti parte della rete Anmil;

d) delibera sui bilanci e rendiconti dell'Associazione e definisce i criteri di assegnazione delle entrate alle strutture territoriali e centrali;

e) delibera il proprio regolamento e gli altri regolamenti necessari per l'esecuzione del presente Statuto e la gestione dell'Associazione con riferimento, fra l'altro, a: l'Ordinamento dei servizi, il Regolamento del Personale, la pianta organica, il

trattamento economico di attività e quiescenza, il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

f) delibera sulla costituzione di organismi collegati all'associazione, società e fondazioni, con partecipazione dell'Associazione di regola maggioritaria, salvo ipotesi di partecipazione non maggioritaria per la minore aderenza alla funzione sociale dell'ANMIL;

g) delibera sulla costituzione delle nuove Sezioni Territoriali;

h) delibera sui reclami contro i provvedimenti del Comitato Esecutivo per materie che non rientrino nella esclusiva competenza di quest'ultimo;

i) delibera la convocazione della Consulta Nazionale, indicando i temi da affrontare per un Ordine del Giorno che la Consulta potrà arricchire;

j) delibera il compenso annuale per i componenti del collegio sindacale e l'eventuale indennità per quelli degli organi statutari;

k) delibera su questioni sottopostegli dal Presidente Nazionale, dal Comitato Esecutivo o dai Consigli Regionali, ferma restando la competenza decisionale dei proponenti sulle questioni in esame;

l) può deliberare eventuali modifiche al presente Statuto, salvo ratifica nel Congresso immediatamente successivo, qualora queste siano rese necessarie da norme legislative ovvero da significative evoluzioni del quadro di riferimento economico e sociale delle attività associative;

m) delibera le modalità di funzionamento della Consulta Nazionale;

n) nomina, su proposta del Comitato Esecutivo, il Direttore Generale e ne determina il relativo compenso;

o) definisce i criteri in base ai quali il Comitato esecutivo, con propria delibera, provvede a delegare poteri di spesa al Presidente e al Direttore Generale, determinandone l'ammontare e la tipologia.

Art. 18 - Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte all'anno, secondo un calendario programmato. Il Consiglio, inoltre, può essere convocato dal Presidente Nazionale ogni volta che lo ritenga necessario con provvedimento che chiarisca le motivazioni della riunione straordinaria; deve essere convocato, altresì, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri Nazionali.

La convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere fatta dal Presidente dell'Associazione con un preavviso minimo di dieci giorni e con mezzi, da stabilirsi a cura del Consiglio Nazionale nell'ambito dell'apposito regolamento che garantiscano la ricezione tempestiva della convocazione.

Su richiesta anche di un solo componente del Consiglio Nazionale sono inseriti all'ordine del giorno altri argomenti subito dopo quelli definiti dal Presidente, previa richiesta, corredata da indicazioni circa il tema da trattare, inoltrata da quest'ultimo al Presidente dell'Associazione almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Il Collegio Sindacale partecipa alle sedute del Consiglio Nazionale.

Art. 19 - Le sedute del Consiglio Nazionale non sono valide se non intervengano almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica.

Art. 20 - Il componente del Consiglio Nazionale che senza documentato motivo non intervenga a due sedute consecutive verrà considerato dimissionario dal Consiglio Nazionale e sarà sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 21 - Il Consiglio Nazionale, nel caso ritenga di non potersi assumere la responsabilità di determinazioni eccezionalmente gravi e d'altra parte non ravvisi la possibilità di anticipare la convocazione del Congresso, può rimettere le decisioni stesse al giudizio dei soci dell'Associazione mediante referendum secondo modalità stabilite dal Consiglio Nazionale stesso.

Art. 22 - Il Consiglio Nazionale prende atto delle dimissioni pervenute dai propri componenti e provvede alla surroga con il primo dei non eletti, all'uopo convocato dal Presidente Nazionale nella stessa seduta.

Capo III - Del Comitato Esecutivo

Art. 23 – Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente Nazionale che lo presiede, dai due Vice Presidenti e da otto componenti eletti a maggioranza semplice dal Consiglio Nazionale nella sua prima seduta, a scrutinio segreto e con lista aperta.

Il Comitato può costituire Commissioni consultive per settori specifici alle quali demandare l'esame istruttorio di questioni di particolare complessità.

Il Consiglio Nazionale, può in qualsiasi momento, con deliberazione presa con l'intervento di almeno due terzi dei componenti in carica e a maggioranza semplice revocare il mandato del Comitato Esecutivo o di taluno dei suoi componenti.

Il Consiglio Nazionale provvede alla copertura dei posti del Comitato Esecutivo che si rendano per qualsiasi ragione vacanti mediante elezione.

Il Comitato Esecutivo è rinnovato ogni volta che si rinnova il Consiglio Nazionale.

Alle sedute del Comitato Esecutivo assistono i componenti del Collegio dei Sindaci.

Il componente del Comitato Esecutivo che senza documentato motivo non intervenga a due sedute consecutive verrà considerato dimissionario dal Comitato Esecutivo e sarà sostituito.

Art. 24 – Il Comitato Esecutivo sovrintende alla gestione amministrativa, provvedendo all'attuazione degli indirizzi del Consiglio Nazionale e adottando deliberazioni nelle materie di propria competenza.

In caso di urgenza può anche adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, salvo sottoporli a ratifica di questi nella prima riunione successiva.

In particolare il Comitato Esecutivo:

- a) esegue e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio Nazionale;
- b) ratifica gli atti costitutivi delle Sezioni locali;
- c) vigila sull'andamento contabile-amministrativo delle Sezioni secondo il regolamento di contabilità;
- d) giudica definitivamente sui ricorsi proposti dai soci avverso le deliberazioni dei Consigli Territoriali;
- e) vigila sul funzionamento degli organi periferici a carico dei quali, in caso di gravi inadempienze amministrative e/o contabili possono essere adottati provvedimenti di sospensione cautelare e commissariamento, da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Nazionale;
- f) predisporre, sulla base delle proposte della Direzione Generale i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale corredati dalla relazione del Collegio dei Sindaci;
- g) predisporre i regolamenti ed ordinamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;

h) delibera i provvedimenti di carattere generale in materia amministrativa e contabile diversi da quelli delle precedenti lettere e adotta i singoli provvedimenti non delegati, dal Comitato stesso sulla base delle direttive del Consiglio, alla responsabilità del Presidente, dei Vice Presidenti e del Direttore Generale;

i) delibera i provvedimenti di carattere generale concernenti il personale ed i provvedimenti di gestione dei rapporti di lavoro rimessi alla sua competenza dal predetto Regolamento;

l) delibera circa la promozione di azioni legali o, rispettivamente, la resistenza, autorizzando il Presidente o chi ne fa le veci a stare in giudizio per l'Associazione ed autorizzando i Presidenti Territoriali e Regionali a stare in giudizio per i rispettivi Organi;

m) propone al Consiglio Nazionale l'attribuzione di cariche onorifiche.

Art. 25 – Il resoconto sommario delle deliberazioni assunte dal Comitato è reso pubblico entro quindici giorni dalla seduta del Comitato stesso corredato dai testi delle deliberazioni assunte.

Il verbale sommario delle riunioni del Comitato Esecutivo, corredato dal testo delle deliberazioni adottate, è posto all'odg della seduta immediatamente successiva per l'approvazione.

Ciascun componente del Comitato può chiedere integrazioni e correzioni al verbale, previo accesso, ove necessario, al contenuto integrale della registrazione di cui il Direttore Generale, in qualità di segretario dell'Organo, garantisce la integralità e conformità con gli strumenti tecnologici a disposizione.

Gli atti sopra indicati sono conservati in apposito archivio dalla competente funzione centrale, a disposizione – secondo le modalità fissate con l'apposito regolamento dell'accesso agli atti – di chi ne abbia titolo.

Art. 26 – Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente Nazionale dell'Associazione, almeno sei volte all'anno o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti.

La convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere fatta con un preavviso minimo di dieci giorni e con mezzi, da stabilirsi a cura del Consiglio Nazionale nell'ambito dell'apposito regolamento, che garantiscano la ricezione tempestiva della convocazione.

Capo IV - Del Presidente Nazionale

Art. 27 - Il Presidente Nazionale dell'Associazione, eletto ai sensi dell'articolo 17 dal Consiglio Nazionale nella sua prima seduta, ha la rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo, e provvede affinché siano osservate le norme dello Statuto e dei regolamenti; vigila che siano attuate le deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo; adotta anche su proposta del Direttore Generale, in caso di comprovata urgenza e con riserva di ratifica da parte del Comitato Esecutivo, i provvedimenti di competenza di detto organo.

Il Presidente sta in giudizio per l'Associazione, giusta delibera del Comitato Esecutivo, ed anche in mancanza di questa può compiere gli atti indispensabili ed urgenti, salva la necessità di ratifica.

Il Presidente può presenziare a tutte le riunioni ed assemblee degli organi Regionali e Territoriali, ovvero farsi rappresentare da altro componente del Comitato Esecutivo o del Consiglio Nazionale.

Il Presidente Nazionale può convocare, su richiesta motivata da problemi comuni a più regioni e comunque al fine di promuovere sinergie e cooperazione operativa fra regioni, Conferenze Interregionali.

Art. 28 - I due Vice Presidenti dell'Associazione, eletti dal Consiglio Nazionale nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 17, sostituiscono in caso di assenza o di impedimento il Presidente, secondo le designazioni di esso e lo coadiuvano nella trattazione degli affari ad essi delegati e coordinano il lavoro delle commissioni prevista dall'art. 23.

In mancanza di apposita designazione da parte del Presidente e comunque nel caso che la Presidenza si renda vacante, le funzioni vicarie sono svolte dal Vice Presidente più anziano per elezione, o, in subordine, per età.

Il Vice Presidente vicario, sostituisce a tutti gli effetti il Presidente Nazionale in caso di assenza o impedimento.

Capo V - Del Collegio dei Sindaci

Art. 29 - Il Collegio dei Sindaci è composto:

- a) da un Sindaco effettivo e da un supplente designati dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, scelto tra i funzionari dei ruoli del Ministero stesso;
- b) da un Sindaco effettivo e da un supplente, nominati dal Consiglio Nazionale, iscritti all'albo dei revisori dei conti;
- c) da tre Sindaci effettivi e da tre supplenti eletti dal Congresso tra i delegati.

Art. 30 - Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo stabilite dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

I suoi componenti, perciò, debbono collegialmente o anche singolarmente, ispezionare i libri e i documenti contabili e lo stato di cassa, redigendone verbale.

Al termine di ogni esercizio, il Collegio presenta al Consiglio Nazionale la relazione sul conto consuntivo ed esprime parere sul bilancio preventivo.

Art. 31 - I Sindaci debbono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

Art. 32 - Il Sindaco o i Sindaci che abbiano riscontrato irregolarità contabili o amministrative ne informeranno immediatamente il Presidente Nazionale.

Questi, sentito il parere del Collegio Sindacale, adotta i provvedimenti di sua competenza e, quando ne sia il caso, rinvia ogni decisione al Comitato Esecutivo o al Consiglio Nazionale.

Art. 33 - Per l'amministrazione finanziaria e contabile si osservano le disposizioni del relativo regolamento da approvarsi dal Consiglio Nazionale.

Capo VI - Del Collegio dei Proviviri

Art. 34 - Il Collegio Nazionale dei Proviviri è composto da tre componenti eletti tra i delegati al Congresso.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di uno o più dei componenti eletti subentrano i candidati non eletti dall'ultimo Congresso, nell'ordine di precedenza stabilito dal numero dei voti preferenziali ottenuti nella stessa lista.

Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi contro violazioni dello Statuto e del Regolamento Disciplinare, previa adeguata istruttoria e nel rispetto delle norme di procedura contenute nell'apposito Regolamento.

Al Direttore Generale è affidato il ruolo di Segretario del Collegio, cui può essere delegata l'attività istruttoria di ogni singolo ricorso secondo le direttive ricevute dal Presidente dell'organo giudicante.

I ricorsi proposti dai soci e dagli organi vengono inoltrati al Collegio dei Probiviri, nei termini e con le modalità fissate dal Regolamento Disciplinare.

Il Collegio emette:

- a) i provvedimenti di cui al precedente articolo 9;
- b) ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria anche se delegata al Direttore Generale;
- c) lodi decisorie del merito delle controversie.

I lodi del Collegio debbono essere motivati e sono comunicati all'interessato e al Presidente Nazionale per i successivi adempimenti.

Il Collegio è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci.

Le sanzioni che possono essere comminate sono:

- 1) il richiamo scritto;
- 2) la deplorazione con diffida;
- 3) la sospensione da tre a dodici mesi da eventuali cariche;
- 4) la destituzione da eventuali cariche ricoperte;
- 5) l'espulsione.

I provvedimenti di cui ai punti 3), 4) e 5) debbono essere sottoposti a ratifica del Comitato Esecutivo.

TITOLO III

Degli Organi Territoriali

Capo VII - Del Presidente e del Consiglio Regionale

Art. 35 - In ogni Regione è costituito un Consiglio Regionale di cui fa parte un componente per ogni tremila iscritti o frazione superiore a millecinquecento eletto secondo le norme dell'art. 41; deve comunque essere assicurata la presenza di un rappresentante per ciascuna Sezione Territoriale. I Presidenti Territoriali partecipano di diritto alle sedute con voto consultivo.

Il Presidente Regionale ed il Vice Presidente Regionale sono eletti tra i componenti del Consiglio nella sua prima riunione.

Il Presidente Regionale rappresenta legalmente il Consiglio Regionale per gli affari e i rapporti di sua competenza, e sta in giudizio per esso previa delibera del Comitato Esecutivo.

Art. 36 - Il Consiglio Regionale ha sede nel capoluogo di Regione. Per il suo funzionamento utilizzerà i locali, i servizi ed il personale della Sezione Territoriale del capoluogo regionale con la collaborazione delle altre sezioni nei modi stabiliti dal Consiglio.

Art. 37 - Il Consiglio Regionale ha le seguenti attribuzioni:

- a) rappresenta e tutela gli interessi della Categoria e a tale scopo coordina le attività delle Sezioni Territoriali e determina l'indirizzo associativo in campo regionale, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dagli organi centrali;
- b) rappresenta l'Associazione nei confronti degli organismi regionali;
- c) promuove, di concerto con le Sezioni Territoriali, tutte le iniziative necessarie per il rispetto dei diritti garantiti dalle norme vigenti e per stimolare la legislazione regionale nelle materie di interesse della Categoria e dell'Associazione;
- d) vigila sull'applicazione nell'ambito della regione dei deliberati del Consiglio Nazionale e degli Organi Centrali;
- e) approva la relazione sull'attività svolta ed il bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno precedente, la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- f) amministra il bilancio regionale secondo le norme regolamentari e nei limiti degli stanziamenti approvati dal Consiglio Nazionale;
- g) attua, di concerto con gli organi centrali, iniziative intese a capillarizzare la presenza organizzativa nell'ambito regionale. A tale scopo può proporre al Consiglio Nazionale l'istituzione di nuove sezioni territoriali o la modifica di quelle esistenti, sentiti i competenti consigli territoriali;
- h) segue l'evolversi della legislazione regionale e delle normative comunali nelle materie di interesse utilizzando l'apporto di appositi gruppi di lavoro formati da consiglieri, soci e personale facenti capo a strutture della Regione;
- i) esprime pareri sulle questioni di carattere regionale prospettate dagli organi centrali;
- j) valuta, su richiesta dei Presidenti Territoriali, gli interventi di carattere finanziario straordinario da coprire con eventuali fondi regionali.

Il Consiglio Regionale può in ogni tempo, con deliberazione motivata presa con la partecipazione di almeno due terzi dei consiglieri in carica e con la maggioranza semplice, rinnovare le nomine di cui all'art. 35. Provvede, inoltre, alla copertura delle cariche che si renderanno per qualsiasi ragione vacanti.

I Consiglieri regionali che, senza documentato motivo, non intervengano a due sedute consecutive, verranno considerati dimissionari e saranno sostituiti dai primi dei non eletti.

Art. 38 - Il Consiglio Regionale è convocato dal suo Presidente ovvero a richiesta del Presidente Nazionale, o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

In ogni caso il Consiglio Regionale deve essere convocato almeno tre volte l'anno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Regionale occorre l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Copia del verbale di ciascuna seduta è, a cura del Presidente, trasmessa al Presidente Nazionale e a tutte le Sezioni della Regione.

Il Consiglio Regionale è rinnovato ogni volta che si rinnova il Consiglio Nazionale.

La convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere fatta dal Presidente Regionale con un preavviso minimo di dieci giorni e con mezzi, da stabilirsi a cura del Consiglio Nazionale nell'ambito dell'apposito regolamento che garantiscano la ricezione tempestiva della convocazione.

Capo VIII – Delle Sezioni Territoriali

Art. 39 - La Sezione Territoriale è il nucleo organizzativo fondamentale dell'Associazione.

Art. 40 - Le Sezioni sono costituite nei comuni già capoluogo di provincia, fatte salve le sedi esistenti.

Le predette possono costituire nella propria circoscrizione sezioni locali o delegazioni comunali, per valorizzare la presenza sul territorio al servizio dei soci.

L'atto costitutivo della sezione locale viene deliberato dal Consiglio Territoriale e sottoposto a ratifica del Comitato Esecutivo.

La costituzione di delegazioni comunali è di competenza dei Consigli Territoriali che promuovono le iniziative locali al riguardo.

Art. 41 - L'Assemblea generale dei soci per il rinnovo degli organi viene convocata in via ordinaria ogni qualvolta si rinnova il Consiglio Nazionale, in via straordinaria in caso di dimissioni di oltre la metà dei componenti il Consiglio, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci effettivi.

In caso di necessità, l'assemblea generale dei soci può, inoltre, essere convocata dal Consiglio Territoriale, con decisione assunta da almeno 2/3 dei consiglieri, o quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea generale si articola in assemblee locali i cui collegi vengono determinati dal Consiglio Territoriale; ogni assemblea locale elegge nel proprio seno, proporzionalmente al numero degli iscritti, i propri delegati a rappresentarla al Congresso Territoriale.

Art. 42 - Partecipano all'assemblea Territoriale i soci effettivi regolarmente iscritti almeno due mesi prima della data di convocazione.

E' facoltà del Presidente invitare all'assemblea anche le altre categorie di soci, che assistono con sola facoltà di parola.

Art. 43 - L'Assemblea è convocata dal Presidente della Sezione con avviso personale da inviare ai soci almeno venti giorni prima della data di convocazione contenente l'ordine del giorno dei lavori. Analoga comunicazione deve essere fatta almeno trenta giorni prima di tale data alla Sede Centrale, la quale ha facoltà di far iscrivere nell'ordine del giorno quegli argomenti di interesse generale che essa riterrà utile sottoporre al giudizio dei soci.

Art. 44 - L'Assemblea locale è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci effettivi interessati, in seconda convocazione quale che sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione può aver luogo ad un giorno di distanza dalla prima, purché ciò sia previsto dall'avviso di convocazione.

Il Congresso Territoriale è valido in prima convocazione quando sia rappresentata la metà più uno dei soci, in seconda convocazione quale che sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione può aver luogo ad un giorno di distanza dalla prima, purché ciò sia previsto dall'avviso di convocazione.

Art. 45 - Le modalità di svolgimento delle assemblee locali e dei Congressi Territoriali vengono stabilite con apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Capo IX - Del Consiglio Territoriale

Art. 46 - Il Consiglio Territoriale è composto da:

- 7 consiglieri fino a 3.000 soci;

- 9 consiglieri da 3.001 a 10.000 soci;

- 11 consiglieri da 10.001 soci.

I componenti sono eletti ai sensi del precedente art. 41.

Art. 47 - Il Consiglio Territoriale dirige ed amministra la Sezione secondo norme regolamentari e nei limiti del bilancio preventivo da esso predisposto ed approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 48 - Il Consiglio Territoriale è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno o quando ritenuto necessario. In ogni caso deve essere convocato quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta scritta.

L'avviso di convocazione, salvo in casi di comprovata urgenza, deve essere fatto dal Presidente con un preavviso minimo di otto giorni e con mezzi, da stabilirsi a cura del Consiglio Nazionale nell'ambito dell'apposito regolamento, che garantiscano la ricezione tempestiva della convocazione.

Art. 49 - Le riunioni del Consiglio sono valide quando risulta presente la metà più uno dei suoi componenti.

Copia del verbale delle deliberazioni adottate deve essere trasmesso al Presidente Regionale ed al Presidente Nazionale, entro i successivi quindici giorni.

Art. 50 - Il Consigliere che senza documentato motivo non partecipi a due sedute consecutive verrà, dal Consiglio Territoriale, considerato dimissionario e sarà sostituito dal primo dei non eletti.

Art. 51 - Sulle dimissioni dei singoli componenti delibera il Consiglio Territoriale, su quelle dell'intero Consiglio il Comitato Esecutivo.

Art. 52 - Se per qualsiasi causa il Consiglio venga a ridursi a meno della metà, il Comitato Esecutivo, sentito il Presidente del Consiglio Regionale, indice nuove elezioni per il rinnovo totale del Consiglio Territoriale.

Art. 53 - Avverso le deliberazioni del Consiglio Territoriale è ammesso ricorso al Comitato Esecutivo, entro i termini previsti da apposito regolamento.

Il ricorso non ha, tuttavia, effetto sospensivo.

Capo X - Del Presidente

Art. 54 - Il Consiglio Territoriale, nella sua prima riunione, nomina nel proprio ambito con votazione separata e a scrutinio segreto, il Presidente e il Vice Presidente.

Il Consiglio può nominare una giunta esecutiva di tre componenti della quale fa parte di diritto il Presidente.

Art. 55 - Il Presidente rappresenta legalmente la Sezione per gli affari e i rapporti di sua competenza. Sta in giudizio per essa previa autorizzazione o ratifica, in caso di atti urgenti o improrogabili da parte del Comitato Esecutivo.

Art. 56 - Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio Territoriale, degli organi centrali, regionali dell'Associazione e - sulla base delle direttive centrali - vigila sul buon andamento delle attività di gestione amministrativa e tecnica della Sezione ai sensi dei rispettivi regolamenti e leggi vigenti.

In caso di urgenza può adottare provvedimenti propri del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione.

Art. 57 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite.

Art. 58 - Il Consiglio Territoriale può in ogni tempo, con deliberazione motivata presa con la partecipazione di almeno due terzi dei consiglieri in carica e con la maggioranza

semplice, rinnovare le nomine di cui all'art. 54. Provvede, inoltre, alla copertura delle cariche che si renderanno per qualsiasi ragione vacanti.

Capo XI - Della Sezione Locale e della Rappresentanza

Art. 59 - La sezione locale, costituita ai sensi dell'art. 40, dovrà avere un minimo di 500 soci effettivi.

Essa è parte integrante della Sezione ed esercita le sue attribuzioni nella zona determinata dal Consiglio Territoriale, ivi esplicando nel campo organizzativo ed assistenziale le stesse funzioni demandate dallo Statuto e dai regolamenti della sezione.

Art. 60 - La sezione locale è retta da un Comitato composto di un Presidente, di un Vice presidente e di un Consigliere.

Essi durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Territoriale.

Art. 61 - La sezione locale ha una propria contabilità, ma la sua attività rientra in apposito capitolo del bilancio della Sezione.

Il rendiconto delle entrate e delle spese della sezione locale deve essere redatto in base alle norme regolamentari.

Art. 62 - La sezione locale propone alla sezione l'iscrizione e la cancellazione dei propri soci, introita le quote sociali e ogni altro provento ordinario e straordinario rimettendo alla fine di ogni semestre alla Sezione il rendiconto degli incassi e delle spese effettuate nel semestre .

Alla fine di ogni anno il Presidente presenta alla sezione un rendiconto morale e finanziario del lavoro svolto dalla sezione locale.

Art. 63 - L'assemblea della sezione locale è composta dai soci effettivi della propria zona ed è convocata dal Presidente.

Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'assemblea della sezione locale sono le stesse dell'assemblea sezionale. L'assemblea della sezione locale provvede alla nomina dei componenti il Comitato. Quest'ultimo nella sua prima riunione delibera le cariche di cui all'art. 60.

Art. 64 - L'Assemblea della sezione locale viene convocata normalmente prima dell'assemblea sezionale, per essere informata sull'attività della sede territoriale e di quella locale, per la formulazione dei voti alle assemblee sezionali in base all'art. 43 per l'elezione o la rielezione del Comitato della sezione locale nel caso di scadenza del termine, o per la sostituzione dei componenti eventualmente decaduti o dimissionari.

Art. 65 - Il Consiglio Territoriale può nominare fiduciari comunali o istituire delegazioni rette da un delegato.

Il delegato è eletto dall'assemblea Comunale dei soci ed assolve le funzioni riconosciutegli dallo statuto e dal Consiglio Territoriale.

Il Consiglio promuove la partecipazione sistematica dei responsabili delle Sezioni locali e dei delegati alle attività territoriali impegnando il Presidente a garantire i necessari raccordi organizzativi con la collaborazione degli interessati e della tecnostruttura della Sezione Territoriale.

Capo XII – Degli Organi Amministrativi

Art. 66 - Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Nazionale su indicazione del Comitato Esecutivo.

Le sue mansioni sono normate da apposito regolamento del personale.

Capo XIII – Delle cause d'ineleggibilità, di decadenza e incompatibilità

Art. 67 - Non può essere candidato a cariche sociali e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi è condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi nonché chi non è in regola con il pagamento della quota associativa nell'anno precedente l'elezione.

La carica di componente del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altro incarico associativo.

La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi altro incarico all'interno dell'Associazione, ferma restando la possibilità di ricoprire o delegare, al di fuori della stessa, incarichi di rappresentanza.

La carica di Vice Presidente Nazionale è incompatibile con quella di Presidente Territoriale e di Presidente Regionale.

I componenti del Comitato Esecutivo non possono assumere la carica di Presidente degli organi della Rete Anmil.

I Presidenti Regionali e Territoriali possono essere eletti, nell'ambito dello stesso organo, per non più di tre mandati consecutivi.

Il Presidente Nazionale, i Vice Presidenti Nazionali, i componenti del Comitato Esecutivo, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri e i componenti degli organi della Rete ANMIL possono essere eletti, nell'ambito dello stesso organo, per non più di due mandati consecutivi.

Capo XIV - Delle responsabilità verso l'Associazione

Art. 68 - Gli amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto con la diligenza del mandatario.

In materia di responsabilità, annullamento e sospensione delle deliberazioni, si applicano gli artt. 22, 23 e 2392 del C.C.

Capo XV - Del patrimonio e dei mezzi di esercizio

Art. 69 - Il patrimonio sociale è unico ed è costituito:

- 1) dal complesso dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- 2) dei lasciti e dalle donazioni disposte in suo favore;
- 3) di ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ed è amministrato dal Consiglio Nazionale, dal Comitato Esecutivo e dai Consigli Territoriali secondo le rispettive competenze.

Al fine di una migliore razionalizzazione e gestione del patrimonio immobiliare, dei servizi informatici ed amministrativi dell'ANMIL, nonché dei servizi ai soci, può essere costituita una società di capitali ovvero una cooperativa o un consorzio di cooperative, nei limiti consentiti dalla vigente normativa di riferimento.

Art. 70 - I mezzi di esercizio di cui l'Associazione dispone per il proprio funzionamento sono :

- 1) la rendita delle attività patrimoniali;
- 2) le contribuzioni dei soci;
- 3) i contributi dello Stato e di altre persone giuridiche e private;
- 4) ogni altra entrata non finalizzata ad incrementare il patrimonio.

L'esercizio finanziario dell'associazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

L'Associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione è obbligata ad impiegare utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 71 - La gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione è unica ed unico è il suo bilancio. Nel rispetto di tale principio il Consiglio Nazionale, nel disciplinare Amministrazione e Contabilità, valorizza l'autonomia gestionale delle strutture territoriali tramite l'uso di strumenti e meccanismi di programmazione e controllo, strategici ed operativi, che coniughino la predetta autonomia con la garanzia di unità di gestione finanziaria e contabile dell'Associazione.

Lo stesso Consiglio provvede a definire i criteri di acquisizione nella contabilità generale delle entrate associative e di distribuzione delle risorse finanziarie con riferimento ai budget di Sezione e nazionale, avuto riguardo all'esigenza di valorizzare la specificità e qualità dell'impegno di ciascuna struttura, nel rispetto dello spirito solidaristico dell'Associazione e del principio di parità di servizio per tutti i soci.

Con l'obiettivo di promuovere un'adeguata sinergia gestionale nel rispetto dei valori associativi fra gli enti di servizio specializzati, il Consiglio Nazionale detta - con cadenza triennale per le linee strategiche, annuale per la programmazione operativa - indirizzi rivolti alla generalità dei predetti enti, riguardanti gli obiettivi da realizzare e la gestione delle risorse.

Cura, altresì, il monitoraggio del rispetto di tali indirizzi che gli organi degli enti assumeranno come propri all'interno delle relative strutture.

Al bilancio contabile ed al bilancio triennale, secondo le norme di legge, si affianca il bilancio sociale.

Art. 72 - Gli organi centrali, periferici e della rete Anmil, restano operanti fino alla loro sostituzione secondo le norme previste dal presente Statuto.

Art. 73 - Per quanto non previsto dagli articoli precedenti, si applicano le norme del codice civile.